

REP. N.300	
COMUNE DI CALOVETO – Provincia di Cosenza	
SCRITTURA PRIVATA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI	
Avviamento, gestione e manutenzione dell'impianto di depurazione sito in	
località S. Maria di Caloveto, dell'impianto monoblocco sito in loc. Liboia e	
della stazione di sollevamento sita in loc. Dema	
L'anno DUEMILATREDICI il giorno 02/09/2013 si sono trovati:	
da una parte : Il Comune di Caloveto (CS) – (C.F. : 87000370780) nella	
persona dell'Ing. Valeria Beraldi nata a Cariati (CS) il 25/05/1983, in quali	
tà di Responsabile del Servizio Tecnico, giusto decreto Sindacale n. 1969	
del 02/07/2013, domiciliato per la carica presso questa sede comunale, il	
quale dichiara di agire esclusivamente in nome e per conto e nell'interesse	
dell'Amministrazione che rappresenta ai sensi dell'articolo n. 107, comma 3,	
lett. c) del D.Lgs.18/08/2000, n. 267, che nel prosieguo dell'Atto verrà	
chiamato per brevità anche Comune ;	
dall'altra : L'impresa C. G. M. Impianti S.R.L. , con sede legale in Crosia	
(CS) – C.A.P. 87060 – Via Dell'Arte n. 21 - P. IVA : 02782650788, iscritta	
alla camera di commercio di Cosenza con il numero R.E.A. 189693, giusto	
Certificato rilasciato in data 29/04/2013 e rappresentata dal signor Papparella	
Luigi nella sua qualità di legale rappresentante (C.F.: PPP	
LGU52H21H579T) nato a Rossano (CS) il 21/06/1952 e residente a Crosia	
(CS), C.A.P. 87060 alla Via dell'Arte n. 21, che nel proseguo dell'atto verrà	
chiamato anche Appaltatore.	
P R E M E S S O	

	<p>Che in data 19/04/2013 in esecuzione alla determina UTC n. 49 è stato affidato in modo diretto il servizio di “Gestione e manutenzione dell’impianto di depurazione sito in località S. Maria di Caloveto, dell’impianto monoblocco sito in loc. Liboia e della stazione di sollevamento sita in loc. Dema” all’Impresa “C. G. M. Impianti” S.R.L. , con sede legale in Crosia (CS) – C.A.P. 87060 – Via Dell’Arte n. 21 - P. IVA : 02782650788, per l’importo annuo di € 30.000,00, oltre IVA nella misura di legge;</p>	
	<p>Che alla spesa si farà fronte con fondi di bilancio comunali da prevedere nell’apposito bilancio di previsione;</p>	
	<p>C I O ’ P R E M E S S O</p>	
	<p>di comune accordo tra le parti, come sopra costituite, viene convenuto e stipulato quanto segue:</p>	
	<p>ART 01 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto;</p>	
	<p>ART 02 Oggetto e durata dell’appalto</p>	
	<p>Il Comune, come sopra rappresentato, conferisce all’Appaltatore, che come sopra rappresentato, accetta il Servizio , da svolgersi secondo i dettagli contemplati nel Capitolato d’Oneri e dalle leggi in vigore, e comprendente la gestione tecnica ed operativa, nonché della manutenzione e la gestione dell’impianto di depurazione sito in località S. Maria di Caloveto, dell’impianto monoblocco sito in loc. Liboia e della stazione di sollevamento sita in loc. Dema, asserviti alla rete fognante comunale.</p>	
	<p>L’appalto la durata di anni uno (1), a decorrere dalla data di consegna del servizio, effettuata sotto riserva di legge in data 03/06/2013, dalla quale, decorrono tutti gli oneri e gli adempimenti a carico della ditta Aggiudicataria</p>	

	previsti nel presente contratto e nel Capitolato d'Oneri.	
	ART 03 Compenso	
	Il compenso complessivo annuo da corrispondere all'Appaltatore è fissato in	
	€ 30.000,00 (diconsi € trentamila) oltre I.V.A. nella misura di legge.	
	ART 04 Pagamenti	
	Il pagamento dei compensi avverrà ogni mese entro trenta giorni dalla data	
	di presentazione della fattura previa verifica della regolare esecuzione degli	
	adempimenti contrattuali e della regolarità contributiva a mezzo richiesta del	
	DURC.	
	ART 05 Obblighi dell'Appaltatore in materia di tutela dei lavoratori.	
	L'appaltatore è tenuto a conformarsi agli obblighi relativi alle disposizioni in	
	materia di protezione e tutela dei lavoratori. L'appaltatore è altresì obbligato	
	ad applicare integralmente, nei confronti di tutti i lavoratori impiegati	
	nell'esecuzione del servizio, le condizioni economiche e normative previste	
	dai contratti nazionali di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi lo	
	cali. Il medesimo, è obbligato inoltre ad applicare il contratto e gli accordi	
	anche dopo la loro scadenza e fino all'avvenuta sostituzione ed anche nei	
	rapporti con i soci. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui al presente	
	articolo, accertata dal Comune di Caloveto (CS), ad esso segnalato	
	dall'Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione Comunale comunicherà	
	all'appaltatore e, se nel caso , anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza	
	accertata e procederà alla sospensione del pagamento delle fatture presentate	
	e non ancora liquidate, destinando le somme così accantonate a garanzia de	
	gli adempimenti degli obblighi di cui sopra potendosi provvedere anche	

d'Ufficio.	
Il provvedimento di sospensione decadrà automaticamente nel momento in cui l'Ispettorato del Lavoro abbia accertato l'avvenuto ed integrale adempimento degli obblighi in oggetto.	
Per quanto attiene alle detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'appaltatore non può comunque apporre nessuna eccezione nei confronti dell'Ente Comunale, né tanto meno ha titolo al risarcimento danni.	
ART 06 Osservanza delle norme di sicurezza	
L'appaltatore è tenuto a predisporre sui luoghi di lavoro tutte le misure necessarie per la tutela e la sicurezza dei lavoratori e dei terzi in genere, attenendosi al D. Lgs. n° 81/2008 e ss. mm. ii. in materia di sicurezza sul lavoro.	
ART 07 Oneri dell'Appaltatore	
L'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente Atto, ha costituito, ai sensi dell'articolo 123 del D.P.R. n. 207/2010, cauzione definitiva di € 3.000,00 (tremila/00) a mezzo Polizza fidejussoria n. 36123/9696/82570104 della compagnia di assicurazione Unipol S.P.A. Agenzia di Rossano (CS) n. 36123. Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge.	
Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell' Appaltatore, il Comune avrà diritto de valersi di propria autorità della suddetta cauzione. L' Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima nel termine che gli sarà prefissato, qualora il "Comune" abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.	
L' Appaltatore ha stipulato, ai sensi dell'articolo art. 129 del D.Lgs.163/06	

	e art.125 e 126 del D.P.R. n. 207/2010, Polizza n. 82570171/000 della com	
	pagnia di assicurazione Unipol Agenzia di Rossano (CS) n. 6/36123 , per	
	danni alle cose e per responsabilità civile verso terzi.	
	ART 08 Penalità	
	L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di risolvere il contratto, nei casi	
	previsti dalla legislazione vigente, nei casi previsti dal codice civile, nonché	
	nei seguenti casi:	
	Reiterate e gravi inosservanze di norme legislative e regolamenti in materia	
	di sicurezza, di inquinamento atmosferico o idrico e prevenzioni infortuni;	
	Sia intervenuto a carico della ditta stato di fallimento , liquidazione di ces	
	sione di attività , di concordato preventivo e di qualsiasi altra condizione e	
	equivalente;	
	Gravi violazioni delle clausole contrattuali che compromettono la regolarità	
	dei servizi nonché il rapporto di fiducia da appaltante ed appaltatrice;	
	Cessione ad altri, in tutto o in parte sia direttamente che indirettamente per	
	interposta persona, dei diritti e degli obblighi inerenti al servizio appaltato ;	
	Grave negligenza o frode della società ;	
	Qualora la Società non provveda alla regolare esecuzione del servizio assun-	
	to riceverà un richiamo scritto dall'amministrazione dal secondo richiamo in	
	poi verrà comunicata una penale di € 50,00 (Euro Cinquanta) per ogni in	
	frazione, che verrà raddoppiata se nel corso della durata del contratto si veri-	
	ficheranno più infrazioni.	
	Al verificarsi di più di cinque infrazioni l'Amministrazione avrà la facoltà di	
	rescindere il contratto.	

	Ritardo ingiustificato nell'esecuzione degli interventi e/o delle prestazioni,	
	tali da pregiudicare il maniera sostanziale e tangibili il raggiungimento degli	
	obiettivi che l'Ente appaltante vuole ottenere con il presente appalto;	
	ART 09 Controlli	
	L'Ufficio Vigili Urbani effettuerà controlli sulla regolare esecuzione di	
	quanto descritto dalle norme contrattuali e del Capitolato d'onori senza	
	necessità di preavviso, in corrispondenza delle liquidazioni mensili e ogni	
	qualvolta sia ritenuto necessario.	
	ART 10 Controversie	
	Per eventuali controversie fra il Comune e l'Appaltatore troverà applicazione	
	l'art. 240 del D.lgs n. 163/2006, con la precisazione che per ogni controver-	
	sia non risolta è prevista la competenza del Giudice Ordinario.	
	ART 11 Spese	
	Le spese di stipula del presente atto, nonché quelle accessorie , sono a carico	
	della Società Appaltatrice.	
	ART 12	
	Il presente contratto non può essere ceduto, pena di nullità ai sensi dello arti	
	colo 18, comma 2 della legge 19/03/1990 n. 55 , e successive modifiche ed	
	integrazioni.	
	ART 13	
	A tutti gli effetti della presente scrittura privata la società appaltatrice elegge	
	domicilio presso la sede di questo Ente.	
	ART 14	
	Ai fini fiscali si dichiara che i servizi dedotti nel presente contratto, sono	

	soggetti al pagamento dell'IVA, per cui, si richiede la registrazione in misura	
	fissa.	
	ART 15	
	L'appaltatore da atto di avere preso visione dell'informativa di cui	
	all'articolo 10 della legge 31/12/1996 n. 675, e successive modificazioni.	
	ART 16 - Misure antimafia (D. Lgs. n. 218 del 15/11/2012)	
	Il Comune ha richiesto la comunicazione antimafia al competente Ufficio	
	Territoriale della Prefettura di Cosenza in data 25/06/2013 prot .n. 1863	
	riscontrata nei termini previsti dalla legge, con nota prot. n. 30737 del	
	30/07/2013 acquisita al protocollo dell'Ente in data 12/08/2013 prot. n.2382.	
	ART 17	
	L'appalto viene concesso dal Comune ed accettato dall'Appaltatore sotto	
	l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità	
	contenute nel Capitolato d'Oneri approvato con determinazione UTC n 49	
	del 19/04/2013.	
	ART 18 Documenti facenti parte del contratto	
	L'appalto viene concesso dal Comune ed accettato dall' Appaltatore sotto	
	l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità	
	di cui al Capitolato d'Oneri approvato con determinazione UTC n 49 del	
	19/04/2013, che viene allegato al presente contratto per farne parte integran-	
	te; mentre le polizze di garanzia seppur materialmente non allegate ne fan-	
	no , comunque, parte integrante e sostanziale, nonché alle norme del Codice	
	Civile ed a tutte le norme regolante la materia.	
	ART 19	

<p>L'appaltatore assume tutti gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136 e succ. mod. ed int. ed in particolare si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale che utilizzerà per le operazioni finanziarie relative all'appalto, pena la nullità della presente scrittura privata.</p>	
<p>Il Responsabile UTC C. le</p>	<p>L'Appaltatore</p>
<p>(Ing. Beraldi Valeria)</p>	<p>C. G. M. IMPIANTI (Sig. Papparella Luigi)</p>
<p>Vere ed autentiche sono le firme sopra apposte, in data odierna, in mia presenza dai Sigg :</p>	
<p>Ing. Valeria Beraldi nata a Cariati (CS) il 25/05/1983, in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Caloveto, giusto decreto Sindacale n. 1969 del 02/07/2013, identificata a mezzo di conoscenza diretta;</p>	
<p>Sig. Papparella Luigi nato a Rossano (CS) il 21/06/1952 e residente a Crosia (CS), C.A.P. 87060 alla Via dell'Arte n. 21, identificato a mezzo patente n. CS5374396U rilasciata Motorizzazione Civile di Cosenza in data 18/07/2012 in corso di validità. .</p>	
<p>Il Segretario Comunale</p>	
<p>D.ssa Cicala Luigina</p>	